



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

il Ministero per i beni e le attività culturali (anche “Ministero” o “MiBAC”), rappresentato dal Ministro, Dott. Alberto Bonisoli, domiciliato per la carica in Roma, via del Collegio Romano n. 27,

e

il Comando Generale della Guardia di Finanza (anche “Corpo” o “GdF”), rappresentato dal Comandante Generale, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, domiciliato per la carica in Roma, viale XXI Aprile n. 51

in seguito denominate congiuntamente “Le Parti”

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che “*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (O.I.V.), a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*”;

VISTO, in particolare, l’art. 11, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2017, n. 171, ai sensi del quale il “*Segretario Generale assicura il coordinamento e l’unità dell’azione amministrativa, elabora le direttive, gli indirizzi e le strategie concernenti l’attività complessiva del Ministero, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della sua attività; coordina inoltre le direzioni generali centrali e gli uffici dirigenziali generali periferici ed è responsabile direttamente nei confronti del Ministro dell’attività di coordinamento e della puntuale realizzazione degli indirizzi impartiti dal Ministro*”;



VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 novembre 2014, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, recante “*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*”;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, recante “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208*”;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, recante “*Modifiche al decreto 23 dicembre 2014 recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali»*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2017 n. 238, recante il “*Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (O.I.V.), in attuazione dell’articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96*”;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 ottobre 2018 n. 426, recante “*Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero per i beni e le attività culturali*”, con cui il Segretario Generale del Ministero per i beni e le attività culturali è stato nominato “*Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza*” della medesima Amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2018 n. 138, concernente “*Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2016, n. 187, recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*”;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 28 dicembre 2018 n. 580, avente per oggetto l’Atto di Indirizzo per il triennio 2019-2021, ai sensi del quale il Ministero intende elaborare specifiche azioni volte a rafforzare innovare la collaborazione con la Guardia di Finanza;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 31 gennaio 2019 n. 35 avente per oggetto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero per i beni e le attività culturali per il periodo 2019-2021;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante “*Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articolo 36, che prevede l’obbligo, per i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza, di comunicare fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie al Comando della Guardia di Finanza, ai fini dell’assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria;



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante il “*Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 4, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449*”, così come modificato dall’articolo 67 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 e, in particolare, l’articolo 6 che pone alle dipendenze del Comando Reparti Speciali delle strutture ad alta specializzazione;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001 n. 68 recante “*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza a norma dell’art. 4 della Legge 31 marzo 2000, n. 78*” e, in particolare, l’articolo 2, comma 2, lettere a), b), g), h) e m) e l’articolo 3, comma 1, per il quale la Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria coopera con gli organi costituzionali e, previa intese con il Comando Generale, può fornire collaborazione agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta;

VISTA la legge 30 ottobre 2014, n. 161, che, all’articolo 29, innovando ed estendendo la portata della normativa preesistente, ha previsto, al comma 1-bis dell’articolo 25 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, che il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie “*svolge altresì, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, analisi, ispezioni e controlli sull’impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell’Unione europea avvalendosi dei poteri e delle facoltà previste dal medesimo comma 1, capoverso, lettera a)*”;

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e di trasparenza;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 15 agosto 2017 recante “*Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di Polizia e razionalizzazione presidi di Polizia*”;

VISTO il Protocollo d’Intesa 30 gennaio 2018 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Comitato per la Lotta contro le Frodi nei confronti dell’UE, l’ANAC e la Guardia di Finanza;

VISTO il decreto ministeriale 4 ottobre 2018 n.426 con cui il Segretario Generale del Ministero per i beni e le attività culturali è stato nominato “*Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza*” della medesima Amministrazione;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, attuativo della direttiva (UE) n. 2016/680 relativa al trattamento dei dati personali per finalità di polizia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018 n. 15, recante “*Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*”;



VISTO l'art. 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante *“Codice dell'Amministrazione digitale”*;

CONSIDERATO che l'Atto di indirizzo delle politiche fiscali per il triennio 2019-2021, firmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 23 aprile 2019, prevede che l'attività della Guardia di Finanza, quale Forza di polizia economico-finanziaria, è prioritariamente orientata a contrastare - l'evasione, l'elusione e le frodi fiscali, le truffe, gli illeciti in materia di spesa pubblica nazionale e comunitaria, l'infiltrazione della criminalità nell'economia legale, il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, la contraffazione, il gioco illegale nonché, più in generale, i principali fenomeni di illegalità economico-finanziaria, attraverso l'attività di intelligence, l'analisi di rischio mediante le banche dati in uso, il controllo economico del territorio e l'interscambio informativo con gli altri attori istituzionali;

RILEVATA la necessità di innalzare ulteriormente il livello dei controlli di legalità, efficienza, efficacia e trasparenza nelle diverse fasi inerenti la realizzazione e la gestione di interventi di particolare rilevanza e strategicità nel settore dei beni e delle attività culturali, specie in aree geografiche maggiormente esposte a fenomeni di illegalità;

CONSIDERATO altresì che la Guardia di Finanza intende sviluppare attività di conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio, di proprietà e/o in uso, rendendolo più accessibile al pubblico e favorendone la migliore conoscenza, anche con finalità di studio, tramite il potenziamento della propria rete museale, attualmente costituita dal Museo Storico in Roma e dalle sue sezioni territoriali, anche tramite ulteriori siti idonei ad accogliere percorsi espositivi e didattici;

CONSIDERATO che la Guardia di Finanza ha avviato il censimento di immobili di interesse storico-culturale, storico-artistico e architettonico, di proprietà e/o in uso, quali sedi di strutture e reparti ubicati sul territorio nazionale;

VISTA la nota n. 31973 del 28 dicembre 2018 con cui il Ministro per i beni e le attività culturali ha manifestato l'intenzione di rafforzare la collaborazione con la Guardia di Finanza, aggiornando il Protocollo stipulato in data 30 gennaio 2018, sviluppandone i contenuti e definendo in modo più strutturato e sinergico le modalità di collaborazione interistituzionale;

CONSIDERATO che la collaborazione di cui al presente Protocollo, ferme restando le competenze specialistiche dell'Arma dei Carabinieri in materia di sicurezza del patrimonio, archeologico, storico, artistico e culturale nazionale, ai sensi del citato Decreto del Ministro dell'Interno in data 15 agosto 2017, corrisponde alle *mission* delle Amministrazioni firmatarie e consente di realizzare, in un quadro di contenimento dei costi, più elevati livelli di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa,



**LE PARTI COME SOPRA INDIVIDUATE E RAPPRESENTATE
CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1
(Disposizioni generali)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
2. La collaborazione di cui al presente Protocollo è sviluppata in linea con le attribuzioni delle specialità delle Forze di Polizia e nell'alveo degli obiettivi affidati agli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, mediante la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione, e alla Guardia di Finanza, mediante la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

**Articolo 2
(Obiettivi)**

1. Il Ministero e la Guardia di Finanza, in attuazione del quadro normativo vigente e nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, intendono cooperare al fine di:
 - a) intensificare l'interscambio informativo, in materia di analisi dei profili economico-finanziari di fenomeni rilevanti per le reciproche finalità istituzionali;
 - b) migliorare l'efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economici e finanziari dello Stato e dell'Unione europea connessi alle materie di competenza del Ministero e, in particolare alle misure di sostegno e di finanziamento;
 - c) rafforzare i controlli sull'attuazione del programma cd. "18App";
 - d) promuovere attività di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, artistico e architettonico della Guardia di Finanza, anche attraverso esposizioni, miglioramento degli allestimenti, attività di restauro, conservazione, catalogazione e comunicazione;
 - e) conseguire il rafforzamento delle reciproche capacità istituzionali, amministrative e operative attraverso la formazione e lo scambio di *know how* tecnico e scientifico.



Articolo 3 (Attività)

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi, nel rispetto delle competenze affidate alle diverse forze di polizia, le parti cooperano per realizzare le seguenti attività:

- a) progetti, afferenti anche l'implementazione dei sistemi digitali, per la raccolta e l'analisi di dati relativi alle transazioni di opere d'arte contemporanea, aventi meno di 70 anni, che presentino caratteri di anomalia rispetto all'importo e/o alle modalità procedurali/negoziali, anche a fini di contrasto al riciclaggio;
- b) progetti per il rafforzamento dei controlli sul ciclo economico-finanziario di interventi complessi che coinvolgano, a qualunque titolo, gli uffici centrali e periferici del Ministero, specie in aree geografiche maggiormente esposte a fenomeni di illegalità;
- c) progetti per il rafforzamento del monitoraggio e dei controlli sulle transazioni generate dall'iniziativa "18App";
- d) analisi dei profili economico-finanziari di fenomeni rilevanti per le reciproche finalità istituzionali;
- e) individuazione di strumenti, metodologie e buone prassi per la tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, artistico e architettonico della Guardia di Finanza, anche sotto il profilo dell'accessibilità e della qualità degli allestimenti espositivi;
- f) iniziative di comunicazione per favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio storico, artistico e architettonico di proprietà e/o in uso della/alla Guardia di Finanza, anche al fine di amplificare la portata del messaggio relativo al binomio "cultura-legalità";
- g) progetti con finalità divulgative e didattiche, tra cui corsi rivolti al personale in materia di sicurezza digitale, prevenzione di irregolarità/frodi nell'utilizzo dei fondi nazionali ed europei e, più in generale, del rispetto della legalità nel settore dei beni e delle attività culturali.

2. Inoltre, fermo restando il potere di iniziativa del Corpo e il disposto dell'articolo 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il Ministero:

- a) mette a disposizione del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza (di seguito Nucleo Speciale) tutte le informazioni in suo possesso relative ai beneficiari delle misure di sostegno e/o di incentivo già perfezionate, nonché quelle afferenti alle restanti aree di collaborazione;
- b) consente al Nucleo Speciale, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, il collegamento alle banche dati di cui risulti proprietario e/o amministratore, ove funzionale al perseguimento degli obiettivi del presente Protocollo;



c) segnala al Nucleo Speciale le misure di sostegno e/o finanziamento su cui ritiene più opportuno concentrare le eventuali attività di analisi e controllo, fornendo ogni informazione ed elemento ritenuti utili e/o necessari.

3. Sulla scorta delle informazioni così acquisite, il Nucleo Speciale:

- a) assicura il raccordo informativo e cura l'interessamento delle restanti articolazioni specialistiche del Corpo e/o dei Reparti operativi competenti sul territorio per lo sviluppo di eventuali accertamenti e controlli d'iniziativa;
- b) nel rispetto delle norme sul segreto d'indagine e d'ufficio, comunica al Ministero, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, le risultanze emerse a seguito dei controlli e/o accertamenti eventualmente svolti.

Il Ministero, a sua volta, comunica al Nucleo Speciale i provvedimenti conseguentemente adottati.

Articolo 4

(Modalità e strumenti di cooperazione e collegamento)

1. Allo scopo di assicurare l'ottimale svolgimento complessivo delle attività di cui al presente Protocollo, il Ministero potrà avvalersi di un'aliquota di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari esperti, in possesso di particolari doti e competenze professionali, accreditati ad operare alla sede in via del Collegio Romano 27. Tale personale sarà individuato, nell'ambito del Nucleo Speciale, a mezzo di successive intese tra il Segretario Generale e il Capo di Stato Maggiore del Comando Generale.

2. Per la realizzazione di specifici progetti individuati dal Ministro per i beni e le attività culturali inerenti il controllo, il monitoraggio e la trasparenza di interventi rilevanti e strategici che prevedano il coinvolgimento degli uffici periferici dell'Amministrazione, specie in aree geografiche maggiormente sensibili sotto il profilo delle fenomenologie di illegalità, l'aliquota di cui al comma 1 potrà essere eventualmente integrata da ulteriori unità, anche non accreditate ad operare alla sede centrale del Ministero, a mezzo di successive intese tra il Segretario Generale e il Capo di Stato Maggiore del Comando Generale.

3. L'ufficiale più in alto in grado dell'aliquota di cui al comma 1, salvo diverse intese tra il Segretario Generale e il Capo di Stato Maggiore, assicurerà le funzioni di collegamento necessarie all'ottimale attuazione di quanto previsto nel presente Protocollo.

4. Per la realizzazione di specifiche attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere d., e., f., il Comando Generale potrà altresì individuare, nell'ambito dei Reparti del Corpo, un Referente con compiti di responsabile di progetto.



Articolo 5 (Responsabili istituzionali e coordinamento)

1. Il Segretario Generale del Ministero e il Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza concordano le linee strategiche e programmatiche oggetto della presente intesa.
2. I Capi Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza e i Dirigenti del Segretariato Generale del Ministero competenti per materia sono responsabili del coordinamento delle attività di collaborazione previste nel presente Protocollo.
3. Referenti esecutivi per l'attuazione delle attività di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e commi 2 e 3 sono il Comandante del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza e i Dirigenti e/o funzionari delegati in forza al Segretariato Generale del Ministero competenti per materia.

Articolo 6 (Comunicazione)

1. Le Parti confermano la reciproca disponibilità a promuovere congiuntamente, anche nella forma del comunicato stampa o pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali, la conoscenza dell'iniziativa e dei risultati conseguiti in esecuzione del presente Protocollo.

Articolo 7 (Integrazioni, modifiche ed efficacia del Protocollo)

1. Il presente Protocollo ha una validità di tre anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato previa richiesta scritta di una delle parti e adesione dell'altra, 30 giorni prima della scadenza.
2. Lo stesso potrà, inoltre, essere integrato di comune accordo, prima della scadenza, sulla base di motivate esigenze istituzionali o per sopravvenute modifiche normative, mediante scambio di corrispondenza tra i Responsabili di cui al precedente articolo 5, comma 1.

Articolo 8 (Disposizioni amministrative e finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente Protocollo non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



2. Le unità regolarmente accreditate dell'aliquota di cui al precedente articolo 4, comma 1, potranno impiegare le risorse tecniche e strumentali del Ministero (dotazioni tecnico-informatiche, autoveicoli etc.) previa autorizzazione da parte degli uffici del Mi.BA.C..
3. Le eventuali spese per missioni svolte dalle unità di cui al precedente articolo 4, comma 1, potranno essere autorizzate e liquidate a valere e nei limiti delle disponibilità annualmente assentite sui pertinenti capitoli di spesa del Segretariato Generale, secondo l'allegata tabella delle competenze.
4. Per ragioni funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al presente Protocollo, le unità dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1, potranno svolgere, ove preventivamente autorizzate dal Segretario Generale, attività di missione i cui oneri saranno imputati, in ragione della natura e delle finalità delle stesse, a valere sui capitoli di spesa n.1292 o n.1295 del Segretariato Generale Mi.B.A.C. nei limiti delle disponibilità annualmente assentite. I suddetti oneri saranno regolati ai sensi di una specifica procedura definita tramite atto concordato tra i Responsabili di cui all'art.5, comma 1, ai sensi della normativa vigente e in coerenza con le prassi amministrativo-contabili applicate e validate presso le Amministrazioni firmatarie.
5. Ulteriori oneri eventualmente sostenuti dalla Guardia di Finanza e connessi con le attività di collaborazione oggetto della presente intesa potranno essere compensati con la permuta di materiali o prestazioni secondo le prescrizioni recate dall'art. 2133 del Codice dell'Ordinamento Militare di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, nei limiti delle risorse disponibili e secondo le modalità tecniche che saranno oggetto di specifici accordi tra i Responsabili di cui all'art. 5 comma 1.

Articolo 9 (Proprietà intellettuale)

1. Eventuali prodotti di valore commerciale o diritti di proprietà intellettuale risultato delle azioni di cooperazione del presente Protocollo sono disciplinati di comune accordo tra le Parti secondo le leggi applicabili in materia.

Articolo 10 (Trattamento dei dati personali)

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, del D.Lgs. 51/2018 e del D.P.R. 15/2018.



2. Ai fini esecutivi dell'accordo, i flussi informativi tra il Ministero e il Corpo, in modalità telematica o cartacea, saranno improntati al rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali, in aderenza alle misure tecnico-organizzative dettate dal Garante per la protezione dei dati personali in tema di trasmissione e/o di accesso telematico sicuro alle informazioni oggetto di scambio per le rispettive finalità istituzionali dei soggetti pubblici.

Articolo 11 (Norme finali)

1. Il presente Protocollo, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Il Comandante Generale
della Guardia di Finanza

Gen. C.A. Giuseppe ZAFARANA

Il Ministro per i Beni
e le Attività Culturali

Dott. Alberto BONISOLI